

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CE) n. 685/98 del Consiglio, del 16 marzo 1998, concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini, e che modifica il regolamento (CE) n. 933/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini** 1
- Accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini** 3
- Regolamento (CE) n. 686/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli** 7
- Regolamento (CE) n. 687/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/97** 9
- Regolamento (CE) n. 688/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2095/97** 10
- Regolamento (CE) n. 689/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la sesta gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97** 11
- Regolamento (CE) n. 690/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli** 13

Regolamento (CE) n. 691/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la duecentesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89	14
* Regolamento (CE) n. 692/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2050/97 che stabilisce le riduzioni da applicare ai pagamenti compensativi fissati nel quadro del regime di sostegno ai produttori di riso in taluni Stati membri	16
* Regolamento (CE) n. 693/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 3111/93 che stabilisce gli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate di cui agli articoli 3 e 12 del regolamento (CEE) n. 4252/88	17
* Regolamento (CE) n. 694/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, che fissa, per la campagna 1997/98, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva e alle loro unioni riconosciute	19
* Regolamento (CE) n. 695/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 2047/84 che fissa i centri di intervento del riso diversi da Vercelli	20
* Regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, recante applicazione del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola	22
Regolamento (CE) n. 697/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali	27
Regolamento (CE) n. 698/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie	29
Regolamento (CE) n. 699/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera	31
Regolamento (CE) n. 700/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare	33
Regolamento (CE) n. 701/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità	35
Regolamento (CE) n. 702/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le Azzorre e Madera, e che stabilisce gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità	37

- * **Direttiva 98/19/CE della Commissione, del 18 marzo 1998, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾** 39
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

98/241/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 23 marzo 1998, relativa all'approvazione, a nome della Comunità, della decisione PARCOM 96/1 sull'eliminazione graduale dell'uso dell'esacloroetano nell'industria dei metalli non ferrosi** 41

Decisione PARCOM 96/1 sull'eliminazione graduale dell'uso dell'esacloroetano nell'industria dei metalli non ferrosi

42

Commissione

98/242/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 20 marzo 1998, che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento del cyhalofop-butyl, del piralufen-etil e dell'azafenidin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾** 45

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 685/98 DEL CONSIGLIO
del 16 marzo 1998

concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini, e che modifica il regolamento (CE) n. 933/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 29 novembre 1993 è stato firmato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria, relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini⁽¹⁾;

considerando che tale accordo giunge a scadenza il 31 dicembre 1997;

considerando che per mantenere il trattamento preferenziale reciproco e continuare a promuovere lo sviluppo degli scambi nel settore vinicolo occorre prorogare detto accordo fino al 31 dicembre 1998;

considerando che il regolamento (CE) n. 933/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Bulgaria, dell'Ungheria e della Romania⁽²⁾, ha aperto dei contingenti tariffari per taluni vini in base all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria; che a seguito del nuovo accordo in forma di scambio di lettere occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 933/95;

considerando che, per agevolare l'attuazione di talune disposizioni dell'accordo, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare la normativa necessaria per la sua attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo

1987, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, e la Repubblica di Bulgaria, relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, gli atti necessari per l'attuazione degli accordi.

Articolo 4

1. All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 933/95, i termini «al 31 dicembre 1997» sono sostituiti dai termini «al 31 dicembre 1998».

2. All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 933/95, la tabella di cui alla lettera a) «Vini originari della Bulgaria» è sostituita dalla tabella seguente:

⁽¹⁾ GU L 337 del 31. 12. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 96 del 28. 4. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 536/97 (GU L 83 del 25. 3. 1997, pag. 5).

Numero d'ordine	Codice NC (1)	Designazione delle merci (2)	Volumi contingentali (in hl)	Dazio contingentale (in % del dazio di base)
09.7001	ex 2204 10	Vini spumanti di qualità in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri	1 600 (1. 1 - 31. 12. 1998)	40
09.7003	ex 2204 21	Vini di qualità, compresi i vini di qualità a denominazione d'origine	401 230 (1. 1 - 31. 12. 1998)	40
09.7005	ex 2204 29	Vini di qualità, compresi i vini di qualità a denominazione d'origine, nonché i vini della varietà "Gamza" designati e presentati con questo nome o con il sinonimo "Kadarka"	128 000 (1. 1 - 31. 12. 1998)	40*

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

J. CUNNINGHAM

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

che modifica l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini

A. Lettera della Comunità

Bruxelles, 19 marzo 1998

Signor,

mi prego riferirmi all'accordo del 29 novembre 1993 tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini e ai negoziati che hanno avuto luogo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria allo scopo di adattare l'accordo suddetto, in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e alle consultazioni dirette a prorogarlo oltre il 31 dicembre 1997.

Le confermo che in esito ai negoziati suddetti la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria hanno convenuto quanto segue:

I. La tabella 1 nell'allegato dell'accordo è sostituita dalla tabella seguente:

**«QUANTITATIVI DI VINI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ SOGGETTI A RIDUZIONI
TARIFFARIE**

Codice della tariffa doganale bulgara	Designazione delle merci	1993	1994	1995	1996	1997	1998
		Quantità in ettolitri					
ex 2204 21 ex 2204 29	Vini di uve fresche	42 000	46 200	50 400	54 600	58 800	63 000
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità, prodotti o no in regioni determinate, in recipienti di capacità non superiore a 2 litri	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500»

II. La tabella 2 nell'allegato di detto accordo è sostituita dalla tabella seguente:

**«QUANTITATIVI DI VINI ORIGINARI DELLA BULGARIA SOGGETTI A RIDUZIONI
TARIFFARIE**

Codice NC	Designazione delle merci	1993	1994	1995	1996	1997	1998
		Quantità in ettolitri					
ex 2204 21	Vini di qualità, compresi i vini di qualità a denominazione d'origine	214 000	247 000	280 400	313 600	346 800	401 230
ex 2204 29	Vini di qualità, compresi i vini di qualità a denominazione d'origine, nonché i vini della varietà "Gamza" designati e presentati con questo nome o con il sinonimo "Kadarka"	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	128 000
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità, in recipienti di capacità non superiore a 2 litri	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 600»

III. Il testo del punto 3, lettera a) di detto accordo è sostituito dal testo seguente:

«per quanto concerne i dazi applicati dalla Bulgaria all'importazione dei vini originari della Comunità:

- nel 1993, 90 % del dazio di base;
- nel 1994, 80 % del dazio di base;
- nel 1995 e negli anni successivi, 70 % del dazio di base, ma al massimo 28 % ad valorem;».

Il presente scambio di lettere viene approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1998 e rimane in vigore per un periodo iniziale che scade il 31 dicembre 1998. Nel corso del 1998 si tengono consultazioni per decidere se e a quali condizioni prorogare l'accordo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*



B. Lettera della Bulgaria

Bruxelles, 19 marzo 1998

Signor,

ho il piacere di comunicarle di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così formulata:

«mi prego riferirmi all'accordo del 29 novembre 1993 tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini e ai negoziati che hanno avuto luogo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria allo scopo di adattare l'accordo suddetto, in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e alle consultazioni dirette a prorogarlo oltre il 31 dicembre 1997.

Le confermo che in esito ai negoziati suddetti la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria hanno convenuto quanto segue:

I. La tabella 1 nell'allegato dell'accordo è sostituita dalla tabella seguente:

“QUANTITATIVI DI VINI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ SOGGETTI A RIDUZIONI TARIFFARIE

Codice della tariffa doganale bulgara	Designazione delle merci	1993	1994	1995	1996	1997	1998
		Quantità in ettolitri					
ex 2204 21 ex 2204 29	Vini di uve fresche	42 000	46 200	50 400	54 600	58 800	63 000
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità, prodotti o no in regioni determinate, in recipienti di capacità non superiore a 2 litri	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500*

II. La tabella 2 nell'allegato di detto accordo è sostituita dalla tabella seguente:

“QUANTITATIVI DI VINI ORIGINARI DELLA BULGARIA SOGGETTI A RIDUZIONI TARIFFARIE

Codice NC	Designazione delle merci	1993	1994	1995	1996	1997	1998
		Quantità in ettolitri					
ex 2204 21	Vini di qualità, compresi i vini di qualità a denominazione d'origine	214 000	247 000	280 400	313 600	346 800	401 230
ex 2204 29	Vini di qualità, compresi i vini di qualità a denominazione d'origine, nonché i vini della varietà “Gamza” designati e presentati con questo nome o con il sinonimo “Kadarka”	118 000	118 000	118 000	118 000	118 000	128 000
ex 2204 10	Vini spumanti di qualità, in recipienti di capacità non superiore a 2 litri	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 600*

III. Il testo del punto 3, lettera a) di detto accordo è sostituito dal testo seguente:

“per quanto concerne i dazi applicati dalla Bulgaria all'importazione dei vini originari della Comunità:

- nel 1993, 90 % del dazio di base;
- nel 1994, 80 % del dazio di base;
- nel 1995 e negli anni successivi, 70 % del dazio di base, ma al massimo 28 % ad valorem;”.

Il presente scambio di lettere viene approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1998 e rimane in vigore per un periodo iniziale che scade il 31 dicembre 1998. Nel corso del 1998 si tengono consultazioni per decidere se e a quali condizioni prorogare l'accordo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente lettera.»

Ho il piacere di confermarle l'accordo del governo del mio paese sul contenuto della suddetta lettera.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo
della Repubblica di Bulgaria*



REGOLAMENTO (CE) N. 686/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1998

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione de prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	103,6
	204	79,4
	212	108,6
	624	190,7
	999	120,6
0709 90 70	052	126,6
	204	137,7
	624	209,3
	999	157,9
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	36,2
	204	35,0
	212	45,0
	400	55,9
	600	55,2
	624	48,3
	999	45,9
0805 30 10	600	67,3
	999	67,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	39,0
	388	91,8
	400	99,9
	404	98,5
	508	91,7
	512	98,9
	524	95,1
	528	92,5
	720	144,0
	999	94,6
	0808 20 50	388
400		75,8
512		80,8
528		96,2
720		66,4
999		77,9

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 687/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1998

relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CE) n. 2094/97 della Commissione ⁽⁴⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione;

considerando che, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 23 al 26 marzo 1998 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2094/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.⁽³⁾ GU L 29 del 7. 9. 1989, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 688/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1998

relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2095/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2095/97 della Commissione⁽³⁾, ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 23 marzo al 26 marzo 1998 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2095/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.⁽³⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 16.⁽⁴⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.⁽⁵⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 689/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1998

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la sesta gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽³⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la

destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara; che conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la sesta gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 1998, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la sesta gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(ECU/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro $\geq 82\%$	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—		—	
		Concentrato	—		—	
Importo massimo dell'aiuto	Burro $\geq 82\%$		117	113	—	113
	Burro $< 82\%$		112	108	112	108
	Burro concentrato		144	140	144	140
	Crema		—	—	50	48
Cauzione di trasformazione	Burro		129	—	129	—
	Burro concentrato		158	—	158	—
	Crema		—	—	55	—

REGOLAMENTO (CE) N. 690/98 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 1998
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli orto-
frutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 213/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 520/98 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le mele per il gruppo di destinazione geografica Y; i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati; che tali superamenti pregiudicherebbero il corretto funziona-

mento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le mele per il gruppo di destinazione geografica Y; esportate dopo il 27 marzo 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 520/98 per le mele per il gruppo di destinazione geografica Y; la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 27 marzo e prima del 20 maggio 1998, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 22 del 29. 1. 1998, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 66 del 6. 3. 1998, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 691/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1998

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la duecentesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2602/97⁽⁴⁾, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 72/98⁽⁶⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara; che a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la duecentesima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno non dare seguito alla gara per la categoria A e stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento per la categoria C;

considerando che le quantità offerte superano attualmente le quantità che possono essere acquistate; che di conseguenza è opportuno applicare alle quantità da acquistare un coefficiente di riduzione ovvero, se del caso, in funzione della differenza di prezzo e delle quantità offerte, di vari coefficienti di riduzione, conformemente al disposto dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2456/93;

considerando che l'entità dei quantitativi aggiudicati rende opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93 di prolungare il termine di consegna dei prodotti all'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la duecentesima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A non è dato seguito all'asta;

b) per la categoria C:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 251 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
- la quantità massima di carcasse e mezzene accettata è di 1 731 tonnellate,
- alle quantità offerte ad un prezzo inferiore o uguale a 251 ECU si applica un coefficiente pari al 25 % in Irlanda del Nord e al 10 % in Irlanda, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2456/93.

Articolo 2

In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, prima frase del regolamento (CEE) n. 2456/93, il termine di consegna dei prodotti all'intervento è prolungato di una settimana.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 1998.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 6 del 10. 1. 1998, pag. 24.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 692/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 2050/97 che stabilisce le riduzioni da applicare ai pagamenti compensativi fissati nel quadro del regime di sostegno ai produttori di riso in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3072/95, se le superfici destinate alla risicoltura nel corso di un anno superano una superficie determinata, per lo stesso anno si applica a tutti i produttori della superficie di base in questione una riduzione del pagamento compensativo;

considerando che il regolamento (CE) n. 613/97 della Commissione, dell'8 aprile 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, riguardo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno ai produttori di riso⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1305/97⁽⁴⁾, prevede, all'articolo 6, paragrafo 2, che le comunicazioni degli Stati membri possono essere corrette, a determinate condizioni e che, dopo la verifica dei dati corretti, la Commissione procede, se del caso, alla rivalutazione dell'entità delle riduzioni stabilite in applicazione

dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che la Spagna ha presentato una nuova comunicazione corretta in merito alla superficie investita a riso per il 1997; che tale superficie resta inferiore a quella di base nazionale fissata per tale Stato membro; che, dopo aver analizzato i dati pervenuti, è necessario sopprimere la riduzione del pagamento compensativo fissata per la Spagna dal regolamento (CE) n. 2050/97 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il riso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2050/97, la dicitura «Spagna» e l'importo «27,75» ecu/ha sono soppressi.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.⁽³⁾ GU L 94 del 9. 4. 1997, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 11.⁽⁵⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 693/98 DELLA COMMISSIONE**del 27 marzo 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 3111/93 che stabilisce gli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate di cui agli articoli 3 e 12 del regolamento (CEE) n. 4252/88**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, secondo comma,

considerando che, in applicazione degli articoli 3 e 12 del regolamento (CEE) n. 4252/88, è opportuno compilare gli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (v.l.q.p.r.d.) per i quali sono ammesse specifiche norme di elaborazione, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri;

considerando che, con il regolamento (CE) n. 3111/93 della Commissione ⁽³⁾, sono stati stabiliti gli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate;

considerando che, in base alle informazioni fornite dalla Grecia e dalla Spagna, è necessario completare alcuni

elenchi dei v.l.q.p.r.d. di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4252/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 3111/93 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 373 del 31. 12. 1988, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 278 dell'11. 11. 1993, pag. 48.

ALLEGATO

1. Nel punto 1, «Elenco dei v.l.q.p.r.d. per la cui elaborazione sono utilizzati il mosto di uve o la miscela di questo prodotto con il vino [articolo 3, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 4252/88], sono aggiunti i seguenti v.l.q.p.r.d. della Grecia:

«GRECIA

Σάμος (Samo), Μοσχάτος Πατρών (Moscato di Patrasso), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Moscato Rion di Patrasso), Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Moscato di Cefalonia), Μοσχάτος Ρόδου (Moscato di Rodi), Μοσχάτος Λήμνου (Moscato di Lemno), Σητεία (Sitia), Νεμέα (Nemea), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafni di Cefalonia), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafni di Patrasso).»

2. Nel punto 2, «Elenco dei v.l.q.p.r.d. ottenuti con l'aggiunta di alcole di vino o di uve secche avente un titolo alcolometrico uguale o superiore a 95 % vol e inferiore o uguale a 96 % vol [articolo 3, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, primo sottotrittino, del regolamento (CEE) n. 4252/88], sono aggiunti i seguenti v.l.q.p.r.d. della Grecia:

«GRECIA

Σάμος (Samo), Μοσχάτος Πατρών (Moscato di Patrasso), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Moscato Rion di Patrasso), Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Moscato di Cefalonia), Μοσχάτος Ρόδου (Moscato di Rodi), Μοσχάτος Λήμνου (Moscato di Lemno), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafni di Cefalonia), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafni di Patrasso).»

3. Nel punto 3, «Elenco dei v.l.q.p.r.d. ottenuti con l'aggiunta di acquavite di vino o di vinaccia avente un titolo alcolometrico uguale o superiore a 52 % vol e inferiore o uguale a 86 % vol [articolo 3, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, secondo sottotrittino, del regolamento (CEE) n. 4252/88], sono aggiunti i seguenti v.l.q.p.r.d. della Grecia:

«GRECIA

Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafni di Patrasso), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodafni di Cefalonia), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Νεμέα (Nemea).»

4. Dopo il punto 3, è aggiunto il seguente punto:

«3 a. Elenco dei v.l.q.p.r.d. ottenuti con l'aggiunta di acquavite di uve secche avente un titolo alcolometrico uguale o superiore a 52 % vol e inferiore o uguale a 94,5 % vol [articolo 3, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino, terzo sottotrittino, del regolamento (CEE) n. 4252/88]:

GRECIA

Mavrodafni di Patrasso, Mavrodafni di Cefalonia.»

5. Nel punto 5, «Elenco dei v.l.q.p.r.d. ottenuti con l'aggiunta di mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione del fuoco diretto e che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato [articolo 3, paragrafo 2, lettera b), terzo trattino, secondo sottotrittino, del regolamento (CEE) n. 4252/88], nell'elenco dei v.l.q.p.r.d. della Spagna è aggiunto il seguente nome dopo «Montilla-Moriles»:

SPAGNA

v.l.q.p.r.d.	Designazione del prodotto stabilita dalla legislazione comunitaria o dallo Stato membro
«Navarra	Moscatel»

REGOLAMENTO (CE) N. 694/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1998

che fissa, per la campagna 1997/98, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva e alle loro unioni riconosciute

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 quinquies, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE, si trattiene una percentuale dell'aiuto alla produzione per contribuire al finanziamento delle attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione, del 31 ottobre 1984, recante modalità d'applicazione del regime d'aiuto alla produzione di olio d'oliva ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2455/97 ⁽⁶⁾, gli importi unitari da versare alle unioni e alle organizzazioni di produttori sono stabiliti in funzione delle previsioni dell'importo globale da ripartire; che la ritenuta relativa alla campagna 1997/98 è stata fissata dal regolamento (CE) n. 1414/97 del Consiglio ⁽⁷⁾; che le risorse che si renderanno disponibili in ciascuno Stato membro grazie alla citata trattenuta dovranno essere adeguatamente ripartite tra gli aventi diritto;

considerando che per garantire una ripartizione uniforme tra le unioni e le associazioni di produttori e per maggiore chiarezza è opportuno stabilire un fatto generatore specifico per il tasso di conversione agricolo degli importi fissati; che, dato il carattere della misura, allo scopo di facilitarne la gestione è opportuno fissare il fatto generatore alla data del 1° febbraio 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1997/98, gli importi previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 3061/84 sono fissati come segue:

- per la Spagna rispettivamente 7 ECU e 2 ECU,
- per il Portogallo rispettivamente 0 ECU e 4,5 ECU,
- per la Grecia rispettivamente 2,6 ECU e 2,6 ECU,
- per la Francia rispettivamente 1,5 ECU e 1,5 ECU,
- per l'Italia rispettivamente 2,4 ECU e 2,4 ECU.

Articolo 2

Gli importi di cui all'articolo 1 sono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso di conversione agricolo in vigore il 1° febbraio 1998.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.

⁽⁶⁾ GU L 340 dell'11. 12. 1997, pag. 26.

⁽⁷⁾ GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 695/98 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 1998
che modifica il regolamento (CEE) n. 2047/84 che fissa i centri di intervento del
riso diversi da Vercelli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera a),

considerando che i centri di intervento sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2047/84 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1028/97 ⁽⁴⁾; che, in seguito alle consultazioni previste dall'articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 3072/95, è opportuno modificare l'elenco di tali centri;

considerando che le suddette misure devono acquistare efficacia a decorrere dall'inizio del periodo di applicazione del regime di intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2047/84, il testo dei punti 1, 2 e 3 è sostituito dal seguente:

«1. *CENTRI SITUATI IN FRANCIA*

Regioni	Centri di intervento
Bouches-du-Rhône	Arles Port-Saint-Louis-du-Rhône
Gard	Beucaire Saint-Gilles
Guyane	Mana (Saint-Laurent-du-Maroni)

2. *CENTRI SITUATI IN ITALIA*

Regioni	Centri di intervento
Piemonte	Vercelli Novara Cuneo Torino Alessandria Biella
Veneto	Rovigo
Lombardia	Pavia Mantova Milano Lodi
Emilia-Romagna	Piacenza Parma Ferrara Bologna Ravenna Reggio Emilia
Sardegna	Oristano Cagliari

3. *CENTRI SITUATI IN GRECIA*

Regioni	Centri di intervento
Grecia centrale	Volos Lamia Messolongi
Macedonia	Skotoysa Drymos Platy Provatas Pyrgos Salonicco Serrai Yannitsa
Peloponneso	Messini».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° aprile 1998.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 190 del 18. 7. 1984, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 150 del 7. 6. 1997, pag. 29.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 696/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1998

recante applicazione del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola⁽¹⁾, di seguito denominato «regolamento di base», in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

considerando che il regolamento di base crea in particolare una base di dati armonizzata che soddisfa le necessità delle autorità amministrative competenti in materia di applicazione delle normative doganale e agricola, oltre a quelle della Commissione; che l'obiettivo di tale base di dati è di aiutare a prevenire, individuare e perseguire le operazioni che sono contrarie a dette normative rafforzando, mediante una diffusione più rapida delle informazioni, l'efficacia delle procedure di cooperazione e di controllo delle autorità competenti;

considerando che occorre determinare le operazioni relative all'applicazione della normativa agricola per le quali devono essere introdotte informazioni nel sistema d'informazione doganale (SID), come previsto nel regolamento di base;

considerando che occorre, in applicazione dell'articolo 25 del regolamento di base, determinare anche gli elementi da includere nella base di dati (SID) relativamente a ciascuna categoria, da a) ad f), dell'articolo 24 del suddetto regolamento;

considerando che fra gli elementi in questione figurano dati a carattere personale oggetto di un regime di protezione specifica; che, in particolare, tali dati possono essere inclusi nella base di dati soltanto se le condizioni stabilite

all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base sono soddisfatte;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 43 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le operazioni concernenti l'applicazione della normativa agricola per le quali, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento di base, devono essere introdotte informazioni nel sistema d'informazione doganale (SID), sono quelle concernenti:

- a) l'importazione in provenienza da paesi terzi di prodotti soggetti alla normativa agricola;
- b) l'esportazione a destinazione di paesi terzi di prodotti soggetti alla normativa agricola;
- c) la circolazione di prodotti soggetti alla normativa agricola nell'ambito di una procedura di transito comune o esterno, come pure il soggiorno di merci oggetto di scambi tra la Comunità e i paesi terzi;
- d) la circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti a restrizioni o divieti fondati sulla normativa agricola o che beneficiano di un aiuto comunitario.

Articolo 2

Gli elementi corrispondenti a ciascuna categoria, da a) ad f), dell'articolo 24 del regolamento di base che possono essere introdotti nel SID figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 13 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1998.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 82 del 22. 3. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

a) **MERCI****Natura o descrizione:**

- dichiarata:
- sospettata:
- constatata:

Codice Taric:

- dichiarato:
- sospettato:
- constatato:

Quantità:

- dichiarata:
- sospettata:
- constatata:

Peso:

- dichiarato:
- sospettato:
- constatato:

Valore:

- dichiarato:
- sospettato:
- constatato:

Tipo di imballaggio/etichettatura:**Origine:**

- dichiarata:
- sospettata:
- constatata:

Itinerario:*Provenienza:*

- dichiarata:
- sospettata:
- constatata:

Data:

... /... /...
... /... /...
... /... /...

Scali/trasbordi:

- dichiarati:
- sospettati:
- constatati:

Data:

... /... /...
... /... /...
... /... /...

Destinazione:

- dichiarata:
- sospettata:
- constatata:

Data:

... /... /...
... /... /...
... /... /...

Ufficio doganale:

- di entrata/d'importazione:
- di passaggio:
- di uscita/d'esportazione:

Regime doganale o posizione doganale:**Documenti di accompagnamento/polizza di carico:**

- Tipo e numero:
- Data di rilascio:
- Luogo di rilascio:
- Rilasciato da:

Azione suggerita:**Codice di allarme (sul rischio di pericolo delle merci):****Contesto:****Punto di contatto per ulteriori informazioni:****Relazione da indirizzare a:****b) MEZZI DI TRASPORTO****Tipo di trasporto:****Mezzo di trasporto:**

- tipo:
- identità (n. di immatricolazione):

Contenitore:

- tipo:
- numero:

Itinerario:*Punto di partenza:*

- dichiarato:
- sospettato:
- constatato:

Data:

... /... /...
... /... /...
... /... /...

Scali/trasbordi:

- dichiarati:
- sospettati:
- constatati:

Data:

... /... /...
... /... /...
... /... /...

Punto di arrivo:

- dichiarato:
- sospettato:
- constatato:

Data:

... /... /...
... /... /...
... /... /...

Ufficio doganale:

- di entrata/d'importazione:
- di passaggio
- di uscita/d'esportazione:

Azioni suggerite:**Contesto:**

Punto di contatto per ulteriori informazioni:

Relazione da indirizzare a:

c) **IMPRESE**

Nome o marchio commerciale:

Indirizzi (*):

Numero di registrazione: (*)

Partita IVA: (*)

Attività:

— Tipo:

— Ruolo esercitato nel presente caso:

Legami con altri operatori:

— Nome:

— Indirizzo:

Azioni suggerite:

Contesto:

Punto di contatto per ulteriori informazioni:

Relazione da indirizzare a:

d) **PERSONE**

Cognome:

Nome:

Cognome da nubile:

Pseudonimo:

Data e luogo di nascita:

Nazionalità:

Sesso:

Segni particolari oggettivi e permanenti:

Mezzo di trasporto:

— (n. d'immatricolazione)

Azione proposta:

Codice di allarme (concernente la pericolosità della persona):

Motivo dell'inclusione dei dati:

Contesto:

Punto di contatto per ulteriori informazioni:

Relazione da indirizzare a:

(*) Questa casella non può essere utilizzata se permette di identificare una persona fisica.

e) **TENDENZE IN MATERIA DI FRODE**

Tendenze concernenti la legislazione

Tendenze concernenti le merci

Tendenze concernenti i paesi implicati

Tendenze concernenti il ruolo degli operatori implicati

Tendenze concernenti i tipi di irregolarità e le modalità operative

Punto di contatto per ulteriori informazioni:

f) **COMPETENZE DISPONIBILI**

Competenze amministrative o altre (da precisare):

Competenze concernenti i settori/le merci:

- competenza commerciale
 - competenza scientifica/tecnica
 - competenza in materia di analisi
-

REGOLAMENTO (CE) N. 697/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1998

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 1998, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

(ECU/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0
1001 90 99 9000	17,00
1002 00 00 9000	35,00
1003 00 90 9000	47,00
1004 00 00 9400	34,00
1005 90 00 9000	30,00
1006 30 92 9100	137,00
1006 30 92 9900	137,00
1006 30 94 9100	137,00
1006 30 94 9900	137,00
1006 30 96 9100	137,00
1006 30 96 9900	137,00
1006 30 98 9100	137,00
1006 30 98 9900	137,00
1006 40 00 9000	—
1007 00 90 9000	30,00
1101 00 15 9100	18,00
1101 00 15 9130	18,00
1102 20 10 9200	32,21
1102 20 10 9400	27,61
1102 30 00 9000	—
1102 90 10 9100	14,01
1103 11 10 9200	0
1103 11 90 9200	0
1103 13 10 9100	41,42
1103 14 00 9000	—
1104 12 90 9100	32,80
1104 21 50 9100	18,68

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 698/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 475/98 ⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 185 del 4. 7. 1992, pag. 26.⁽⁴⁾ GU L 60 del 28. 2. 1998, pag. 40.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	20,00
Orzo	(1003 00 90)	50,00
Granturco	(1005 90 00)	33,00
Frumento duro	(1001 10 00)	8,00
Avena	(1004 00 00)	37,00

REGOLAMENTO (CE) N. 699/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 476/98 ⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti

per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 185 del 4. 7. 1992, pag. 28.⁽⁴⁾ GU L 60 del 28. 2. 1998, pag. 42.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto	
		Destinazione	
		Azzorre	Madera
Frumento tenero	(1001 90 99)	20	20
Orzo	(1003 00 90)	50	50
Granturco	(1005 90 00)	33	33
Frumento duro	(1001 10 00)	8	8

REGOLAMENTO (CE) N. 700/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 477/98 ⁽⁴⁾, che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di

nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU L 43 del 19. 2. 1992, pag. 23.⁽⁴⁾ GU L 60 del 28. 2. 1998, pag. 44.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 marzo 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	23,00	23,00	23,00	26,00
Orzo (1003 00 90)	53,00	53,00	53,00	56,00
Granturco (1005 90 00)	36,00	36,00	36,00	39,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	12,00	12,00	12,00	16,00

REGOLAMENTO (CE) N. 701/98 DELLA COMMISSIONE**del 27 marzo 1998****che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che gli importi degli aiuti per la fornitura alle isole Canarie di prodotti del settore delle carni suine sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1487/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2473/97⁽⁴⁾; che, per il calcolo dell'aiuto a favore dei prodotti del settore delle carni destinati alle isole Canarie, è necessario prendere in considerazione il rapporto esistente tra gli aiuti a favore dei cereali e gli aiuti a favore delle carni suine; che,

tenendo conto delle variazioni dei corsi e dei prezzi dei prodotti cerealicoli nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, è necessario fissare nuovamente l'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie, conformemente a quanto indicato nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1487/95 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 145 del 29. 6. 1995, pag. 63.

⁽⁴⁾ GU L 341 del 12. 12. 1997, pag. 40.

*ALLEGATO**«ALLEGATO II***Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità**

(in ECU/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0203 21 10 9000	7,0
0203 22 11 9100	10,5
0203 22 19 9100	7,0
0203 29 11 9100	7,0
0203 29 13 9100	10,5
0203 29 15 9100	7,0
0203 29 55 9110	11,9

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione.»

REGOLAMENTO (CE) N. 702/98 DELLA COMMISSIONE**del 27 marzo 1998****che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le Azzorre e Madera, e che stabilisce gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che gli importi degli aiuti per la fornitura alle Azzorre e a Madera di prodotti del settore delle carni suine sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1725/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le Azzorre e Madera ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/97 ⁽⁴⁾; che per il calcolo dell'aiuto a favore dei prodotti del settore delle carni suine destinati alle Azzorre e a Madera è necessario prendere in considerazione il rapporto esistente tra gli aiuti a favore dei cereali e gli aiuti a favore delle carni suine; che tenendo

conto delle variazioni dei corsi e dei prezzi dei prodotti cerealicoli nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, è necessario fissare nuovamente l'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera, conformemente a quanto indicato in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1725/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 95.⁽⁴⁾ GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 17.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I, provenienti dal mercato della Comunità

(in ECU/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0203 11 10 9000	7,0
0203 12 11 9100	10,5
0203 12 19 9100	7,0
0203 19 11 9100	7,0
0203 19 13 9100	10,5
0203 19 15 9100	7,0
0203 19 55 9110	11,9
0203 19 55 9310	11,9
0203 21 10 9000	7,0
0203 22 11 9100	10,5
0203 22 19 9100	7,0
0203 29 11 9100	7,0
0203 29 13 9100	10,5
0203 29 15 9100	7,0
0203 29 55 9110	11,9

Nota: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).»

DIRETTIVA 98/19/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1998

che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/72/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che, conformemente all'articolo 11 della direttiva 70/524/CEE, uno Stato membro può provvisoriamente sospendere l'autorizzazione all'utilizzazione di uno degli additivi elencati nell'allegato I della direttiva stessa qualora, in base a una motivazione circostanziata in ragione di nuovi dati ovvero in base a una nuova valutazione dei dati esistenti effettuate dopo l'adozione delle disposizioni in questione, esso constati che detto additivo comporta un pericolo per la salute degli uomini o degli animali o per l'ambiente;

considerando che il 19 gennaio 1996 la Germania ha vietato sul proprio territorio l'impiego del «ronidazolo» nell'alimentazione dei tacchini; che, conformemente alle disposizioni della direttiva 70/524/CEE, il 15 aprile 1996 essa ha comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione la motivazione circostanziata precisando le ragioni a sostegno della propria decisione;

considerando che nella sua comunicazione la Germania esprime il sospetto che il ronidazolo possa avere proprietà mutagene, cancerogene e genotossiche; che, data la situazione allarmante per la salute dei consumatori, il suddetto Stato membro ritiene che occorra vietare a livello comunitario l'impiego della sostanza in questione nell'alimentazione degli animali;

considerando che nella sua motivazione circostanziata la Germania conclude che l'utilizzo del ronidazolo come additivo nell'alimentazione degli animali dà luogo alla presenza di residui di tale sostanza nei tessuti animali, anche con un periodo di attesa di sei giorni conformemente alla normativa; che, viste le proprietà mutagene e cancerogene di cui sarebbe dotata la sostanza madre ronidazolo e la possibilità che dalla struttura nitroimidazolo della sostanza madre si liberino dei residui ad essa legati, non si può escludere un rischio per la salute dei consumatori anche qualora venga osservato il periodo di attesa;

considerando che la Commissione ha consultato il comitato scientifico per l'alimentazione animale; che, dopo

esame approfondito della situazione, nel suo parere del 26 settembre 1997, consolidato il 5 novembre 1997, il suddetto comitato ha rilevato che, nonostante il ronidazolo espliciti chiaramente un'attività mutagena a livello delle cellule di procarioti, mancano dati a conferma di un possibile effetto genotossico a livello delle cellule di eucarioti; che, non disponendo di dati grezzi sulle esperienze di carcinogenesi in questione, esso non è arrivato a formulare una valutazione conclusiva circa il meccanismo cancerogeno; che pertanto non è possibile procedere a una valutazione del rischio per i consumatori; che i dati relativi al metronidazolo non possono essere estrapolati al ronidazolo, in quanto sostanze chimiche appartenenti alla stessa famiglia possono avere proprietà tossicologiche del tutto diverse; che mancano alcuni dati sull'evoluzione metabolica del ronidazolo nei tacchini, quali la natura dei metaboliti fecali o la ripartizione nei vari tessuti dopo il periodo di attesa; che va tuttavia osservato che i dati fondamentali ricavati sui suini potrebbero essere ragionevolmente estrapolati ai tacchini, previa giustificazione; che, per contro, gli scarsi dati concernenti la presenza di tracce di un composto nitroimidazolo liberato chimicamente dai residui ad esso legati depongono fortemente a favore della possibilità di un artefatto analitico;

considerando che il comitato scientifico per l'alimentazione animale ha infine concluso che, anche se le argomentazioni scientifiche presentate dalla Germania per giustificare il divieto del ronidazolo non possono essere accettate nella loro totalità, restano da chiarire diverse questioni importanti e che, in mancanza dei dati supplementari, non può essere fissata una dose giornaliera accettabile di residui di ronidazolo per garantire la sicurezza dei consumatori;

considerando che, viste le incertezze che permangono circa l'innocuità del ronidazolo, è opportuno, per tutelare la salute dei consumatori, vietare l'impiego della sostanza in questione come additivo per l'alimentazione dei tacchini;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 70/524/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 351 del 23. 12. 1997, pag. 55.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 maggio 1998 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° giugno 1998.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che

essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 70/524/CEE, parte D «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», la posizione n. E 759 «Ronidazolo» con tutte le indicazioni ad essa corrispondenti (denominazione chimica, descrizione, specie animale o categoria di animali, età massima, tenore minimo, tenore massimo, altre disposizioni) è soppressa.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 1998

relativa all'approvazione, a nome della Comunità, della decisione PARCOM 96/1 sull'eliminazione graduale dell'uso dell'esacloroetano nell'industria dei metalli non ferrosi

(98/241/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A e l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, con la decisione del Consiglio del 3 marzo 1975, la Comunità ha concluso la convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino di origine tellurica (convenzione di Parigi) ⁽³⁾ divenendo così parte contraente della convenzione;

considerando che l'organo esecutivo della convenzione di Parigi (PARCOM-commissione di Parigi) può adottare misure nel campo della prevenzione dell'inquinamento ed ha adottato la decisione PARCOM 96/1 sull'eliminazione graduale dell'uso dell'esacloroetano (HCE) nell'industria dei metalli non ferrosi;

considerando che la Commissione ha partecipato all'adozione della decisione PARCOM 96/1 sulla base dell'autorizzazione concessa dal Consiglio e delle direttive di negoziato formulate in conseguenza;

considerando che l'esacloroetano è riportato nell'elenco delle sostanze pericolose di cui all'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽⁴⁾;

considerando che le disposizioni della decisione PARCOM 96/1 sono conformi alla direttiva 76/769/CEE;

considerando che è quindi opportuno che la Comunità approvi la decisione PARCOM 96/1,

DECIDE:

Articolo unico

1. È approvata, a nome della Comunità, la decisione PARCOM 96/1 sull'eliminazione graduale dell'uso dell'esacloroetano nell'industria dei metalli non ferrosi.

Il testo di detta decisione è allegato alla presente decisione.

2. La Commissione è autorizzata a notificare tale approvazione alla commissione di Parigi.

Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

M. MEACHER

⁽¹⁾ GU C 364 del 2. 12. 1997, pag. 13.

⁽²⁾ GU C 80 del 16. 3. 1998.

⁽³⁾ GU L 194 del 25. 7. 1975, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/64/CE della Commissione (GU L 315 del 19. 11. 1997, pag. 13).

CONVENZIONI DI OSLO E DI PARIGI PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO MARINO

RIUNIONE CONGIUNTA DELLE COMMISSIONI DI OSLO E DI PARIGI

Oslo: 17–21 giugno 1996.

DECISIONE PARCOM 96/1**sull'eliminazione graduale dell'uso dell'esacloroetano nell'industria dei metalli non ferrosi**

RICHIAMANDOSI alla decisione PARCOM 92/4 sull'eliminazione graduale dell'uso dell'esacloroetano (HCE) nell'industria dell'alluminio secondario e nell'industria dell'alluminio primario con fonderie integrate;

RICHIAMANDOSI alla decisione PARCOM 93/1 sull'eliminazione graduale dell'uso dell'esacloroetano (HCE) nell'industria dei metalli non ferrosi;

CONSIDERANDO che i composti alogenuro-organici, che sono tossici, persistenti e bioaccumulabili, sono una fonte di inquinamento marino che richiede urgenti misure d'intervento;

CONSIDERANDO che tali sostanze figurano nella lista della priorità della convenzione di Parigi;

CONSIDERANDO che finora l'esacloroetano è stato impiegato nell'industria dei metalli non ferrosi essenzialmente come degassificante nelle fonderie di magnesio e di rame;

CONSIDERANDO che esistono già altri sistemi e sostanze alternativi altrettanto validi, se non superiori, in termini di efficienza tecnica e prestazioni e che alcune di queste tecniche alternative comportano un rischio ecologico minore;

CONSIDERANDO che è necessario prevedere alcune deroghe limitate a determinate applicazioni nella produzione di leghe di magnesio e di alluminio per lasciare alle piccole e medie fonderie un lasso di tempo ragionevole per adeguarsi alla normativa,

LE PARTI CONTRAENTI ALLA CONVENZIONE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO MARINO DI FONTE TELLURICA DECIDONO QUANTO SEGUE:

1. Programmi e misure

1.1 L'uso dell'esacloroetano nell'industria dell'alluminio (ivi comprese le fonderie integrate e non integrate per la produzione di alluminio) sarà totalmente eliminato nella misura del possibile entro il 31 dicembre 1996 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 1997.

1.2 L'uso dell'esacloroetano in altre industrie dei metalli non ferrosi sarà totalmente eliminato entro il 31 dicembre 1997.

1.3 In deroga alla presente decisione, è consentito l'uso dell'esacloroetano:

- a) per l'affinazione del grano nella produzione delle leghe di magnesio AZ81, AZ91 e AZ92;
- b) nelle fonderie di alluminio non integrate che producono getti speciali per applicazioni che richiedono livelli elevati di qualità e di sicurezza e che consumano una quantità media giornaliera di esacloroetano inferiore a 1,5 kg.

La necessità di tali deroghe sarà riesaminata nel 1998.

1.4 Le potenziali tecnologie alternative saranno valutate dalle competenti autorità che ne esaminano i rischi e i vantaggi.

2. Entrata in vigore

- 2.1 La presente decisione sostituisce le decisioni PARCOM 92/4 e 93/1 a decorrere dalla data in cui il segretariato riceverà da parte di tante parti contraenti che rappresentino almeno tre quarti del totale dei voti nella commissione di Parigi conferma che sono in grado di procedere.
- 2.2 Per ogni parte contraente la decisione sostitutiva ha efficacia a decorrere dall'ultima delle due seguenti date:
- a) la data indicata al punto 2.1, oppure
 - b) la data di invio della suddetta notificazione al segretariato.

3. Relazioni sull'attuazione

- 3.1 Le relazioni sull'attuazione della presente decisione sono presentate alla riunione del competente gruppo di lavoro OSPAR che precede la riunione dell'OSPAR del 1999. Nella misura del possibile, le relazioni devono essere configurate secondo il modello presentato nell'appendice.
-

Appendice

Modello delle relazioni sull'attuazione della decisione PARCOM 96/1 sull'eliminazione graduale dell'uso dell'esacloroetano nell'industria dei metalli non ferrosi

Parte contraente	Riserva	Non applicabile (⁴)	Strumenti di attuazione (¹) (²) (³)		
			Atti normativi	Attività amministrativa	Accordi volontari
Belgio					
Danimarca					
Finlandia (⁵)					
Francia					
Germania					
Islanda					
Irlanda					
Paesi Bassi					
Norvegia					
Portogallo					
Spagna					
Svezia					
Regno Unito					
CE					
Lussemburgo (⁶)					
Svizzera (⁷)					

(¹) Indicare le misure specifiche adottate in attuazione della presente decisione.

(²) Descrivere eventuali difficoltà specifiche incontrate nell'attuazione della decisione, ad esempio problemi pratici o giuridici.

(³) Spiegare dettagliatamente le ragioni per cui la decisione non è stata attuata integralmente e indicare i tempi e gli strumenti previsti per la sua attuazione completa.

(⁴) Indicare perché la decisione non è applicabile.

(⁵) Stato contraente della convenzione OSPAR.

(⁶) Firmatario della convenzione di Parigi e della convenzione OSPAR.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 1998

che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento del cyhalofop-butyl, del piraflufen-etil e dell'azafenidin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/242/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/73/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che la direttiva 91/414/CEE (di seguito denominata «la direttiva») ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari;

considerando che alle competenti autorità di alcuni Stati membri sono state presentate richieste volte ad ottenere l'inclusione di tre sostanze attive nell'allegato I della direttiva in parola;

considerando che il 30 aprile 1997 la società Dow Elanco Italia Srl ha presentato alle autorità italiane un fascicolo riguardante la sostanza attiva detta cyhalofop-butyl;

considerando che il 16 giugno 1997 la società Nihon Nohyaku Co. Ltd ha presentato alle autorità belghe un fascicolo riguardante la sostanza attiva detta piraflufen-etil;

considerando che il 25 giugno 1997 la società Du Pont de Nemours (France) SA ha presentato alle autorità spagnole un fascicolo riguardante la sostanza attiva detta azafenidin;

considerando che le autorità in parola hanno comunicato alla Commissione i risultati di un primo esame relativo alla conformità dei fascicoli ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa; che successivamente, in conformità delle disposi-

zioni dell'articolo 6, paragrafo 2, i fascicoli sono stati trasmessi dalle suddette imprese alla Commissione ed agli altri Stati membri;

considerando che i fascicoli riguardanti il cyhalofop-butyl, il piraflufen-etil e l'azafenidin sono stati sottoposti all'esame del comitato fitosanitario permanente il 16 dicembre 1997;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva prevede che sia confermata a livello della Comunità la conformità formale di ciascun fascicolo ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli previsti dall'allegato III della stessa;

considerando che tale conferma è necessaria per proseguire l'esame dettagliato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere un'autorizzazione provvisoria relativa ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti previsti dalla direttiva;

considerando che la concessione di tale autorizzazione non pregiudica un'eventuale richiesta di dati ed informazioni supplementari all'impresa in questione, qualora nel corso dell'esame dettagliato questi ultimi risultassero necessari ai fini della decisione;

considerando che è stato concordato tra gli Stati membri e la Commissione che l'Italia proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante il cyhalofop-butyl, che il Belgio proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante il piraflufen-etil e che la Spagna proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante l'azafenidin;

⁽¹⁾ GU L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 353 del 24. 12. 1997, pag. 26.

considerando che l'Italia, il Belgio e la Spagna presenteranno alla Commissione senza indugio, al più tardi entro un anno, le conclusioni di tali esami, unitamente ad eventuali raccomandazioni riguardo all'opportunità o meno di procedere all'inserimento delle sostanze attive ed alle eventuali condizioni di utilizzazione; che, al ricevimento di tali conclusioni, gli esami dettagliati proseguiranno con la collaborazione tecnica di tutti gli Stati membri, nel quadro del comitato fitosanitario permanente;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fascicoli di seguito menzionati sono ritenuti conformi in linea di massima ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva di cui trattasi e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa tenuto conto delle utilizzazioni proposte:

- 1) fascicolo trasmesso dalla società Dow Elanco Italia Srl alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del cyhalofop-butyl come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 16 dicembre 1997;
- 2) fascicolo trasmesso dalla società Nihon Nohyaku Co. Ltd alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del piraflofen-etil come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 16 dicembre 1997;
- 3) fascicolo trasmesso dalla società Du Pont de Nemours (France) SA alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento dell'azafenidin come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 16 dicembre 1997.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione